REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

composto dai Sigg.:

dott. Corrado Bonanzinga — Presidente est.

dott. Viviana Cusolito — Giudice

dott. Mauro Mirenna — Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1992 del Registro Generale Contenzioso 2023

TRA

[redacted], nata a Messina (ME) il [redacted], C.F.: [redacted] residente in [redacted] (ME), ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Nazionale 34/B, Mili Marina, presso lo studio dall'Avv. [redacted] (C.F.: [redacted], pec: [redacted], mail: [redacted] che la rappresenta e difende per procura in atti; PARTE RICORRENTE

E

[redacted], nato a Genova (GE) il 19/03/1967, C.F.: [redacted] residente in Genova, via Meirana 8/1, ed elettivamente domiciliato in Genova, via Natale Gallino, 10/4, presso lo studio dell'avv. [redacted] (C.F.: [redacted]), pec: [redacted] fax: 010.72.19.122, che lo rappresenta e difende per procura in atti; PARTE RESISTENTE

E

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: Separazione giudiziale

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 473 bis .47 c.p.c. depositato il 27.04.2023, [redacted], premesso che in data 02.09.2017, a Vallelunga Pratameno (CL), ella aveva contratto matrimonio civile con [redacted]; che in data 08.04.2023 il [redacted] aveva abbandonato il tetto coniugale e non aveva provveduto al mantenimento del coniuge, svuotando le casse familiari; che ella lavorava part time presso un call center percependo € 500,00 - 600,00 mensili mentre il [redacted] era manovale presso una ditta e percepiva uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 - 1.800,00, oltre ad essere proprietario di diversi immobili nella città di Genova; tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito a carico del [redacted] e che fosse posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 350,00.

Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.06.2023.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.09.2023 si costituiva [redacted], il quale rilevava che nell'aprile 2023 le parti, preso atto della crisi coniugale, si erano separate di comune accordo. Negava, pertanto, che egli avesse abbandonato la casa coniugale e che avesse svuotato la cassa familiare. Quanto ai rapporti economici, evidenziava che non aveva potuto depositare nel fascicolo telematico la documentazione richiesta dalla legge, in quanto la stessa era rimasta nella casa coniugale e la moglie non aveva permesso che lui la recuperasse. Rilevava, comunque, che egli era dipendente della [redacted] con contratto a tempo determinato sino al dicembre 2023 e con una retribuzione

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

mensile di circa € 1.300,00; osservava, inoltre, che egli doveva provvedere al mantenimento dei due figli avuti da un precedente matrimonio e degli altri due figli avuti da una precedente relazione, per una somma complessiva di € 800,00 oltre rivalutazione. Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda di controparte volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento, anche in considerazione del fatto che la [redacted] aveva la possibilità di reperire un'occupazione più redditizia.

All'udienza del 19.10.2023, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente. In tale sede [redacted] cointestava le deduzioni difensive della controparte, ribadendo che non vi era stato tra i coniugi alcun accordo per separarsi ed evidenziando che il giorno in cui il marito aveva deciso di andare via di casa, un venerdì di aprile, ella, rientrando a casa, vi aveva trovato il marito, che era "in fermento" perché intendeva andare via e che le disse di avere preso quella decisione perché non la amava più e non era felice; la [redacted] ha specificato che in quel momento non vi era stata alcuna discussione ed ella era rimasta sorpresa di tale iniziativa, anche perché sino a qualche giorno prima il marito le aveva mandato dei messaggi rivolgendosi a lei con l'appellativo di "amore", ma il giorno dopo il marito attuò quella sua decisione, senza dirle dove stava andando.

Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati, mentre riservava di emettere i provvedimenti provvisori all'esito dell'audizione del resistente che ne aveva fatto richiesta.

Alla successiva udienza del 07.11.2023, celebrata mediante collegamento "da remoto" del resistente [redacted] e del suo difensore, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione, anche se

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

infruttuosamente. Il resistente riferiva che egli si era allontanato dalla casa coniugale, in quanto il rapporto tra le parti era in profonda crisi; rilevava che la [redacted] era stata "una buona donna", ma al momento dell'allontanamento da casa i coniugi non dormivano più insieme e lui dormiva sul divano; con riferimento agli oneri derivanti dal mantenimento dei figli nati da precedenti unioni, osservava che in effetti non stava corrispondendo alcuna somma già da qualche anno, ma non per cattiva volontà, bensì solamente perché aveva privilegiato le esigenze derivanti dall'unione matrimoniale; dichiarava che egli lavorava presso la [redacted] da circa cinque mesi e che il contratto sarebbe scaduto il 31.12.2023; riferiva, infine, che i suoi guadagni non erano costanti, poiché alcuni mesi guadagnava € 80,00 ed altri mesi € 1.400,00, mentre negava di essere proprietario di immobili a Genova, specificando che un appartamento di sua proprietà era stato espropriato da Equitalia a causa di ingenti debiti con il fisco; affermava che avrebbe potuto corrispondere alla [redacted] per il suo mantenimento non più di € 100,00 o 150,00 al mese, e non certamente la somma richiesta di € 350,00.

All'esito dell'udienza il Giudice designato poneva a carico di [redacted] l'obbligo di corrispondere a [redacted] un assegno mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, evidenziando che lo stesso [redacted] aveva affermato, nella comparsa di costituzione, di guadagnare circa € 1.300,00 al mese, somma molto superiore rispetto a quella percepita dalla [redacted], sicché appariva necessario un intervento riequilibratore, anche in considerazione del fatto che il [redacted] aveva ammesso di non corrispondere più da anni gli assegni di mantenimento su di lui gravanti in base a precedenti provvedimenti giurisdizionali per il mantenimento di figli nati da precedenti unioni. Con la medesima ordinanza il Giudice designato

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

provvedeva, quindi, sulle richieste istruttorie delle parti, ammettendo l'interrogatorio formale di [redacted] e la prova testimoniale chiesta da entrambe le parti ed ordinava a [redacted] di depositare in giudizio la documentazione sulla situazione reddituale prevista dalla legge.

All'udienza del 12.01.2024 veniva espletato l'interrogatorio formale della ricorrente e veniva escusso il teste [redacted], mentre non venivano citati altri testi, sicché il Giudice dichiarava chiusa la prova testimoniale e rinviava la causa all'udienza del 23.05.2024, che veniva celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c.. Con le note di udienza del 22.05.2024 il procuratore del resistente depositava alcune buste paga risalenti all'anno 2023 della [redacted] lettera di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con la qualifica di "manovale" dal 10.01.2024 al 09.03.2024 tra [redacted] e [redacted], buste paga emesse dalla La [redacted] relative ai mesi gennaio e febbraio 2024.

Con provvedimento del 24.05.2024 il Giudice designato fissava, ai sensi dell'art. 473 bis .28 c.p.c., l'udienza del 17.09.2024 per la rimessione della causa in decisione ed assegnava alle parti i termini massimi di rito per i note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. All'udienza del 17.08.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice designato riservava di riferire al collegio per la decisione.

Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.

Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza in entrambi i coniugi di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo. Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse già da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già i coniugi vivevano separati. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dalla ricorrente che dal resistente.

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

Riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario, pertanto, che questi abbia compiuti gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio, ma l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, in quanto occorre altresì verificare la effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279), occorrendo accertare l'esistente di un rapporto causale tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale.

La ricorrente ha affermato che la prosecuzione della convivenza era divenuta impossibile, poiché il [redacted] aveva preso ed attuato l'improvvisa decisione di abbandonare la casa coniugale. Tale circostanza non è stata sostanzialmente contestata dal resistente, il quale, pur avendo nella comparsa di costituzione affermato che la separazione di fatto tra i coniugi era stata concordata dalle parti, ha, poi ammesso all'udienza del

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

07.11.2023, che era stato lui ad allontanarsi da casa, ma ha giustificato tale condotta evidenziando che il rapporto coniugale era in profonda crisi, tanto che già i coniugi non dormivano più insieme. La [redacted], dal canto suo, ha confermato in sede di interrogatorio formale che i coniugi non condividevano più il talamo da qualche tempo, ma ha sottolineato che ciò era stato determinato esclusivamente dal fatto che il [redacted] russava ed ha negato che prima dell'allontanamento del marito da casa vi fossero stati soventi discussioni e litigi tra i coniugi.

A tal proposito, va osservato che l'abbandono della casa familiare costituisce violazione di uno dei fondamentali doveri coniugali, quello della coabitazione, sanzionato ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale, e costituisce normalmente di per sé causa di addebito in quanto, in simili casi, la prova del nesso causale tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può essere tratta da elementi di tipo logico o presuntivo (Cass. civ. 23284/2019; 14591/2019; 3923/2018). Infatti, l'art. 146 c.c. dispone che «il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi» (comma 1). La giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, sottolineato che l'abbandono della casa coniugale non può essere considerato causa di addebito della separazione quando risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata (Cass. civ., sez. I, 10.06.2005, n. 12373; Cass. 11.08.2000 n. 627; Cass. 29.10.1997 n. 10648), tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare.

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

Occorre, pertanto, verificare se l'allontanamento del [redacted] dalla casa coniugale sia intervenuto in un momento nel quale la crisi coniugale poteva ritenersi conclamata ed ormai irreversibile. Sennonché il [redacted], sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova richiesta ed al contrario, l'unico teste escusso, [redacted], figlio di [redacted], nato da una precedente unione, ha affermato che la madre "non sapeva che il [redacted] se ne sarebbe andato di casa perché erano sempre insieme uscivano fuori a mangiare ed anche con me aveva un atteggiamento affettuoso"; il teste ha, pertanto, descritto un ménage familiare assolutamente normale, nel quale la decisione del [redacted] di allontanarsi da casa è stata improvvisa ed inaspettata. D'altronde, il [redacted] non ha neppure indicato specifiche circostanze che possano avere incrinato il rapporto coniugale ed ha ammesso, al contrario che la [redacted] era stata "una buona donna".

Si può, pertanto, concludere che la separazione va addebitata a [redacted].

Quanto alla domanda avanzata dalla [redacted] volta ad ottenere un assegno di mantenimento, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

La giurisprudenza ha chiarito che presupposti dell'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., sono: che al richiedente non sia addebitabile la separazione e che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c54332840 8c90dad43c

che aveva prima della separazione (Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). Non occorre, nondimeno, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I 5.11.2007 n. 23051).

Vi è, poi, un terzo presupposto per il concreto riconoscimento del diritto in parola, non indicato espressamente dalla legge, ma da essa agevolmente desumibile, seppure implicitamente: l'esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi (Cass. 28.04.1995 n. 4720; Cass. 27.03.1995 n. 2223).

Va, infine, osservato che l'onere di provare la mancanza di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento (Cass. 5.08.1997 n. 7199) e la prova della capacità economica dell'altro coniuge (Cass. 13.01.1987 n. 170) spettano al coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'attribuzione dell'assegno (Cass. civ. 6.08.1997 n. 7269; Cass. civ. 24.05.2001 n. 7068; Cass. civ. 12.02.2003 n. 2076).

Nella fattispecie in esame risulta che la [redacted] lavora part time presso un call center percependo € 500,00 - 600,00 mensili, mentre il [redacted]A, dopo avere svolto per alcuni mesi dell'anno 2023, dal 02.05.2023 al 31.12.2023, attività lavorativa alle dipendenze della [redacted] come manovale, non ha reperito una occupazione ugualmente remunerativa, essendo stato assunto per appena due mesi dalla società La Carrozzeria s.r.l. con emolumenti assai ridotti (nel mese di gennaio 2024 ha percepito la somma di € 662,00, mentre nel mese di febbraio 2024 non ha percepito alcuna somma essendo rimasto per tutto il periodo assente dal lavoro). Allo stato attuale non risulta che lo stesso

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

lavori e, anche se è certamente dotato di adeguata capacità lavorativa, non vi sono elementi per potere affermare che le sue condizioni economiche siano preferibili rispetto a quelle della [redacted], anche in considerazione del fatto che è gravato dall'obbligo di mantenere altri quattro figli, obbligo che non risulta essere venuto meno ancorché lo stresso [redacted] abbia ammesso di averlo adempiuto da alcuni anni.

Alla stregua delle superiori considerazioni il collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova della necessità di un intervento perequativo mediante la previsione di un assegno a favore della [redacted].

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di [redacted], rimasto soccombente sulla domanda di addebito della separazione. Le stesse, avuto riguardo alla entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase "studio", € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase "istruttoria" ed € 1.453,00 per la fase "decisoria", oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.. Rilevato che la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, occorre disporre che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1992/2023 R.G., così provvede:

1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi [redacted], nata a Messina (ME) il [redacted] nato a Genova (GE) il [redacted], uniti in matrimonio a Vallelunga Pratameno

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c

(CL) in data 02.09.2017, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Messina al numero 538 parte 2 serie C anno 2017;

2) dichiara che la separazione è addebitabile a [redacted];
3) rigetta la domanda della [redacted] volta ad ottenere la corresponsione di un assegno di mantenimento;
4) condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase "studio", € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase "istruttoria" ed € 1.453,00 per la fase "decisoria", oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
5) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 01.10.2024.

Il Presidente est.
dott. Corrado Bonanzinga

Firmato Da: CORRADO BONANZINGA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 282f7c32f6e4c543328408c90dad43c